



N. 544/2026 R.G.E.

TRIBUNALE DI LODI

N. CRON. _____

FISSAZIONE ASTA
SUP. € 20.000,00

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore;
vista la relazione di stima eseguita dall'IVG;
visto l'artt. 530. 5° comma, c.p.c. ed il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (d.m. 109/1997);
ritenuta la necessita di modificare il provvedimento di vendita precedentemente adottato;

DISPONE

la vendita dei beni pignorati in modalità telematica: <https://pavialodisagiudiziaria.fallcoaste.it/> nell'ambito della procedura indicata in epigrafe tramite commissionario e ne affida l'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie di Pavia e Lodi, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendite mobiliari allegate alla presente ordinanza e pubblicate sul sito www.ivgpavialodi.it.

STABILISCE che la prima vendita abbia luogo il giorno 09/09/2026 al prezzo indicato nella relazione di stima redatta dall'IVG. (beni presso il debitore)

Ferma la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., dispone che copia della presente ordinanza e della relazione di stima sia pubblicata sul sito internet www.ivgpavialodi.it e www.fallcoaste.it decorse almeno 48 ore dalla notificazione del presente decreto e sul portale del Ministero delle Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche" ai sensi dell'art. 490 1° comma e 631-bis c.p.c.

Qualora la vendita vada deserta in tutto o in parte, **STABILISCE** che la nuova vendita abbia luogo il giorno 23/09/2026 ad un prezzo ridotto del 50% rispetto a quello base al valore di stima.

Qualora la seconda vendita non sia avvenuta in tutto o in parte, **STABILISCE** che la nuova vendita abbia luogo il giorno 07/10/2026 ad un prezzo ridotto dell'80% rispetto a quello base del valore di stima.

Ogni vendita sarà preceduta da idonea pubblicità sul sito internet www.ivgpavialodi.it.

Qualora tutti i tentativi di vendita non siano andati a buon fine, l'IVG è autorizzato a procedere alla vendita a qualsiasi prezzo.

DISPONE il versamento del deposito forfettario all'I.V.G. ai sensi dell'art. 31 d. m. 109/1997 entro le 48 ore dalla notificazione del decreto.

Avverte il creditore che in caso di mancato versamento del deposito forfettario nei termini indicati, lo stesso sarà trattenuto in caso di vendita.

Eventuali istanze dirette ad ottenere la sospensione del processo esecutivo, vanno depositate in Cancelleria in base all'art. 624 bis c.p.c.

Fissa udienza per l'eventuale distribuzione della somma ricavata per il giorno 19/11/2026 alle ore 9,15.

Si comunichi alle parti interessate.

Lodi, li 16/7/2026